

Viale Verona, 190/8  
 38123 Trento (TN)  
 tel. 0461/392084  
 fax 0461/417040

Recapito Predazzo:  
 Studio A.L.B. S.r.l.

Via Monte Mulat, 38  
 38037 Predazzo (TN)  
 tel. 0462/500124  
 fax 0462/500237

**Michele Bezzi**  
*dottore commercialista*

**Giusy di Dio**  
*dottore commercialista*

**Valentina Vanzo**  
*dottore commercialista*

*A tutti i sigg. clienti  
 loro sedi*

CIRCOLARE n. 01/2020

**ULTIME NOVITÀ FISCALI**

<p><b>Accertamento induttivo e lavoro “nero”</b></p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione          26.11.2019, n. 30792</i></p>	<p>È legittimo l'accertamento induttivo basato sulla presunzione della presenza di lavoratori “in nero” desunta dalla sottoscrizione di bolle di consegna da parte di soggetti non indicati nel libro matricola e dalla non congruità del personale dichiarato rispetto alle prestazioni rese.</p>
<p><b>Tax free shopping e soglia acquisti</b></p> <p><i>Principio di diritto Agenzia          Entrate 2.12.2019, n. 25</i></p>	<p>I turisti extraUE “privati” possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell’IVA ovvero con diritto ad ottenere il rimborso dell’IVA, a condizione, tra l’altro, che l’acquisto sia di ammontare superiore a € 154,94 (IVA inclusa).</p> <p>Nel caso in cui il valore dei singoli beni acquistati è inferiore a tale soglia, è possibile considerare il valore complessivo dei beni acquistati soltanto se i beni sono ceduti dal medesimo rivenditore.</p>
<p><b>Proroga detrazione IVA auto</b></p> <p><i>Decisione Consiglio UE          5.12.2019, n. 2019/2138</i></p>	<p>È stata pubblicata sulla G.U. dell’UE 13.12.2019, L 324 la Decisione del Consiglio UE che autorizza l’Italia a limitare fino al 2022 la detrazione dell’IVA al 40% relativamente alle auto aziendali.</p>
<p><b>Movimentazioni bancarie sospette</b></p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione          11.12.2019, n. 32427</i></p>	<p>È legittimo l'accertamento dei presunti compensi “in nero” in capo ad un lavoratore autonomo (nel caso di specie, avvocato) che opera con delega sul c/c del coniuge nel quale sono presenti operazioni sospette e ingiustificate.</p>
<p><b>Sanzioni fattura elettronica omessa</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia          Entrate 16.12.2019, n. 528</i></p>	<p>L’omessa emissione (invio SdI) della fattura elettronica entro 12 giorni dall’operazione costituisce una violazione formale, soggetta alla sanzione in misura fissa da € 250 a € 2.000 ancorché la relativa imposta sia confluita nella liquidazione IVA di riferimento e, pertanto, non abbia “<i>inciso sulla corretta liquidazione del tributo</i>”.</p>
<p><b>Proroga adesione servizio consultazione fatture elettroniche</b></p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate          17.12.2019</i></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che differisce dal 20.12.2019 al 29.2.2020 il termine entro il quale è possibile aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche al fine di poter continuare a visualizzare / scaricare le fatture elettroniche complete dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia comprese quelle emesse / ricevute dall’1.1.2019.</p>

## FINANZIARIA 2020

È stata approvata definitivamente la “*Legge di bilancio 2020*”, c.d. Finanziaria 2020, contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2020.

### STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

È confermato **anche per il 2020** il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del **10%** (passerà al 12% dal 2021) e dell’aliquota IVA ordinaria del **22%** (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).

### DEDUCIBILITÀ IMU

È confermato che **per il 2019** l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella **misura del 50%** a favore di imprese / lavoratori autonomi.

In sede di approvazione è previsto che quanto sopra è applicabile anche all’IMI (vigente in Provincia di Bolzano) e all’IMIS (vigente in Provincia di Trento).

### RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

È confermata la **riduzione** dal 15% **al 10%** dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

### “SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS

In sede di approvazione sono stati **abrogati i commi 2, 3 e 3-ter** dell’art. 10, DL n. 34/2019 e, pertanto, **dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura”** in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:

- l’adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. “**sisma bonus**”);
- gli interventi finalizzati al **conseguimento di risparmio energetico** di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR.

A seguito della modifica del comma 3.1 dell’art. 14, DL n. 63/2013, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il **riconoscimento del c.d. “sconto in fattura”** in luogo della detrazione spettante **per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali** di cui al medesimo art. 14 (interventi di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007), a decorrere **dall’1.1.2020** tale **possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello** di importo **pari o superiore a € 200.000**.

Si rammenta che in base all’Allegato 1 del DM 26.6.2015, per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l’intervento che *“oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”*.

### PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la **proroga** dal 31.12.2019 **al 31.12.2020** del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli **interventi di riqualificazione energetica** di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della **detrazione del 65% - 50%**.

Il riconoscimento della detrazione per le **spese sostenute nel 2020** è prorogato anche per gli **interventi di acquisto e posa in opera di:**

- **schermature solari** (art. 14, comma 2, lett. b);
- **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- **impianti di climatizzazione invernale** dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili** (art. 14, comma 2-bis).

Si rammenta che per gli **interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali** nonché per quelli **finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica** il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le **spese sostenute fino al 31.12.2021**.

#### **PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO**

Con la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è confermata la **proroga** dal 31.12.2019 al **31.12.2020** del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** per poter fruire della **detrazione del 50%**, sull'importo massimo di € 96.000, di cui all'art. 16-bis, TUIR.

Si rammenta che per gli **interventi di adozione di misure antisismiche** di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis **su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3**, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 **prevede già** il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. "**sisma bonus**") per le **spese sostenute fino al 31.12.2021**.

#### **PROROGA DETRAZIONE "BONUS MOBILI"**

Con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato **anche per il 2020 il c.d. "bonus mobili"**.

In particolare, la **detrazione IRPEF del 50%** sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che **nel 2020** sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati** a decorrere **dall'1.1.2019**.

#### **PROROGA "SPORT BONUS"**

È confermata la **proroga al 2020 del credito d'imposta, c.d. "sport bonus"**, disciplinato dall'art. 1, commi da 621 a 626, Finanziaria 2019, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Si rammenta che:

- il credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:
  - alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
  - ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui;
- le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono contenute nel DPCM 30.4.2019.

#### **ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP**

È confermata **l'estensione anche al 2020** dell'esenzione IRPEF dei **redditi dominicali / agrari** dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali. Per il **2021** la tassazione ai fini IRPEF dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%.

#### **CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0**

In sede di approvazione è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0".

In **luogo della proroga del maxi / iper ammortamento** è ora previsto il **riconoscimento di un credito d'imposta** alle imprese che dall'1.1.2020:

- fino al 31.12.2020;

ovvero

- fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia**.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

### ***Soggetti beneficiari***

Il nuovo credito d'imposta:

- **spetta** alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- **non spetta** alle imprese:
  - in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  - destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

### ***Investimenti agevolabili***

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi**, nonché quelli in **beni immateriali strumentali nuovi** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza). Sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi:

<b>Gruppo V</b>	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
<b>Gruppo XVII</b>	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, drotermali	Condutture	8,0%
<b>Gruppo XVIII</b>	Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Il credito d'imposta in esame è inoltre **escluso** per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l'ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è fruibile il maxi ammortamento per i beni strumentali / iper e maxi ammortamento per i beni immateriali ai sensi dell'art. 1, DL n. 34/2019.

### **CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE**

In sede di approvazione è **introdotto dal 2020** uno specifico credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

### **“BONUS FORMAZIONE 4.0”**

In sede di approvazione, il credito d'imposta per le **spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie** previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto **anche per le spese sostenute nel 2020**. Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti **modifiche**:

- il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell'impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le **piccole imprese**; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le **medie imprese**; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le **grandi imprese**) è **aumentato per tutte le imprese al 60%** (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i **destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, ai sensi del DM 17.10.2017;
- **oltre alle imprese in difficoltà** di cui all'art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014, **sono escluse** dal credito d'imposta in esame **anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
- l'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa risulti **in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da **soggetti esterni all'impresa**, si considerano ammissibili **anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori**;
- il credito d'imposta è utilizzabile dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
- le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad inviare una specifica **comunicazione al MISE**, nei termini / modalità individuate con apposito DM;
- per il riconoscimento del credito d'imposta **non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali** presso l'Ispettorato del lavoro;
- non può essere ceduto / trasferito *“neanche all'interno del consolidato fiscale”*.

### **“BONUS FACCIATE”**

È confermata con modifiche e implementazioni l'introduzione della **nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”**, pari al **90% delle spese sostenute nel 2020** per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al **recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A** (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Se gli interventi **influiscono sulle caratteristiche termiche** dell'edificio ovvero **interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda** dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).

La detrazione spettante **va ripartita in 10 quote annuali** di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

### MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI

È confermato il riconoscimento di un **rimborso in denaro**, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni residenti in Italia che **effettuano "abitualmente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici**.

È demandata al MEF l'emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.

### SPESE VETERINARIE

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto l'**aumento da € 387,34 a € 500** della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

### RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO

Con l'aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all'art. 15, TUIR è confermata la **rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito** del contribuente, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

- **intero importo** qualora il reddito complessivo **non sia superiore a € 120.000**;
- per la parte corrispondente al **rapporto tra € 240.000**, diminuito del reddito complessivo e **€ 120.000**, qualora il reddito complessivo **sia superiore a € 120.000**.



La detrazione **spetta per l'intero importo** per le seguenti spese:

- interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale;
- spese sanitarie.

### FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori **assegnati in uso promiscuo ai dipendenti**. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

- con **contratti stipulati fino al 30.6.2020** è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);
- con **contratti stipulati dall'1.7.2020** la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta **variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo** (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/km	<b>25%</b>
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	<b>30%</b>
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	<b>40%</b> (50% per il 2021)
Superiore a 190 g/km	<b>50%</b> (60% per il 2021)

### TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI

È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante **versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili** di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).



La disposizione **non è applicabile** alla detrazione spettante per l'acquisto di **medicinali / dispositivi medici** nonché per le **prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN**.

### ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

In sede di approvazione è (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:

- è riconosciuta agli **immobili** strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2019**;
- riguarda le estromissioni poste in essere **dall'1.1 al 31.5.2020**;
- richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%**:
  - nella misura del 60% entro il 30.11.2020;
  - il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

### REGIME FORFETARIO

È confermata l'introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le **condizioni di accesso / mantenimento** del regime, con la conseguenza che **molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno "ritornare" dal 2020 al regime ordinario**.

In sintesi è previsto:

- il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;
- la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle **spese per lavoro** (fino al 2018 fissato a € 5.000).

Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell'art. 1, Finanziaria 2015.

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

È nuovamente operante l'**esclusione dal regime forfetario** per i soggetti che possiedono **redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000**.

Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione **non opera** per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

È **incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno** del termine di decadenza dell'attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

È infine espressamente prevista la **rilevanza** del reddito forfetario per il **riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni** o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

### RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'**1.1.2020**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2020** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**.

#### **IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILE**

In caso di **cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni** l'art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), **per l'applicazione di un'imposta sostitutiva**, in luogo della tassazione ordinaria.

È confermato che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è **ora aumentata dal 20% al 26%**.

#### **RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA**

È confermata la riproposizione della **rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e **delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel **bilancio 2019** e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2018** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

#### **INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE**

In sede di approvazione è istituito uno **specifico fondo** al fine di favorire gli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole** che determinano il reddito agrario ex art. 32, TUIR o per i soggetti che effettuano investimenti in **beni immateriali strumentali** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 connessi ad investimenti "Industria 4.0".

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

#### **COMMERCIO DI PIANTE E FIORI TRA IMPRENDITORI AGRICOLI**

In sede di approvazione è previsto l'inserimento del nuovo comma 3-bis all'art. 56-bis, TUIR con il quale è disposto che gli **imprenditori agricoli florovivaistici** di cui all'art. 2135, C.c., che **commercializzano piante vive e prodotti della floricoltura**:

- **nel limite del 10% del volume d'affari;**
- **a favore di altri imprenditori agricoli florovivaistici;**

determinano il **relativo reddito** applicando il **coefficiente di redditività del 5%** ai corrispettivi delle operazioni registrate / soggette a registrazione ai fini IVA.

#### **ESENZIONE CANONE RAI ANZIANI A BASSO REDDITO**

È confermato che **a decorrere dal 2020** con la modifica dell'art. 1, comma 132, Finanziaria 2008, l'esenzione dal pagamento del canone RAI è applicabile ai soggetti:

- di età pari / superiore a 75 anni;
- con reddito non superiore a € 8.000 (compreso quello del coniuge);
- non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad eccezione di colf / badanti / collaboratori domestici).



Tale agevolazione è limitata all'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

---

**UNIFICAZIONE IMU - TASI**

---

È confermata, **a decorrere dal 2020, la soppressione dell'Imposta Unica Comunale (UIC)** di cui all'art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, **ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).**

In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le **“vecchie” IMU e TASI** dal 2020 sono **sostituite dalla nuova IMU**, la cui disciplina **ricalca sostanzialmente quella previgente.**

Resta ferma l'autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).

---

**PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”**

---

Si evidenzia che nell'ambito del recente DL n. 162/2019, c.d. “Decreto 1000 proroghe”, è contenuta la **proroga per il 2020** del c.d. “Bonus verde”, ossia della **detrazione IRPEF del 36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- **“sistemazione a verde”** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili.**

---

**CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI**

---

Merita sottolineare, infine, che **non è stata (ri)proposta per il 2020** l'applicazione della cedolare secca del 21% **ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1** (negozi e botteghe) **di superficie fino a 600 mq**, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

**SCADENZARIO**  
**Mese di Gennaio**

*Giovedì 16 gennaio*

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2019 e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2019 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2019 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2019 per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• partecipazioni non qualificate;</li> <li>• partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti nel 2018.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2019 da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a dicembre 2019 da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2019.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della quarta rata 2019 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

*Lunedì 20 gennaio*

<b>IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</b>	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2019 senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47, come comunicato dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del proprio sito Internet.
--	---

*Lunedì 27 gennaio*

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2019 (soggetti mensili) e al quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali) considerando le nuove soglie. <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
--	---

**Venerdì 31 gennaio**

<b>CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA)</b>	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di dicembre 2019, da parte dei soggetti obbligati dall’1.7.2019 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico “in servizio”.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di dicembre 2019. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>IMPOSTA DI BOLLO DICHIARAZIONE 2019</b>	Invio telematico all’Agenzia della Entrate dichiarazione per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2019 utilizzando l’apposito modello.
<b>IRPEF INVIO SPESE SANITARIE MOD. 730/2020 PRECOMPILATO</b>	Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie 2019 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2020 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• medici e odontoiatri;</li> <li>• farmacie e parafarmacie;</li> <li>• ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;</li> <li>• strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari;</li> <li>• psicologi;</li> <li>• infermieri e ostetriche;</li> <li>• tecnici sanitari radiologia medica;</li> <li>• ottici.</li> </ul> Il DM 22.11.2019 ha esteso l’obbligo in esame ai seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• biologi;</li> <li>• iscritti agli Albi professionali delle professioni sanitarie di cui al DM 13.2.2018.</li> </ul>
<b>BONUS PUBBLICITÀ 2019</b>	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della <i>“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”</i> nel 2019.
<b>SPESOMETRO ESTERO</b>	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a dicembre 2019 dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.

Un cordiale saluto  
Trento, 09/01/2020

Open Srl  
Giusy di Dio